

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXVIII

n. 1/9

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LAZIO (Anno 1997)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Lazio

Trasmessa alla Presidenza il 30 marzo 1998

RELAZIONE
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LAZIO
(Anno 1997)



Consiglio Regionale del Lazio
Il Difensore Civico

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO DEL DIFENSORE
CIVICO DELLA REGIONE LAZIO A NORMA DELL'ART. 16, 2° COMMA L.
127 DEL 15.5.1997

L'articolo 16 della Legge di cui all'oggetto attribuisce ai Difensori Civici regionali, anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

Per effetto di tale disposizione si fa rilevare che l'ufficio ha esteso la sua sfera di competenza, nel modo indicato, ma in misura che non sembra proporzionata al numero degli uffici periferici operanti della Regione ed al numero degli abitanti della medesima.

Ciò per essere la legge molto recente e per la poca informazione dei cittadini sul loro diritto a ricorrere al Difensore Civico.

Il sottoscritto ha intensificato le sue iniziative per migliorare tale informazione, ma agiscono in senso contra-

rio, il silenzio della stampa, non molto sensibile ai comunicati che partono da questo ufficio e dall'Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio Regionale, nonché la indifferenza delle Associazioni di volontariato e di tutela di particolari diritti dei cittadini che avrebbero secondo la legge regionale la possibilità di informare l'ufficio del Difensore Civico delle carenze della Pubblica Amministrazione di cui vengono a conoscenza e preferiscono propagandare con i mezzi a loro disposizione le loro iniziative che appaiono invece idonee a far cadere in errore i cittadini circa l'Organo istituzionalmente competente per la tutela dei loro diritti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Nonostante tali inconvenienti l'attività dell'ufficio si è esplicata, sugli uffici periferici dello Stato nel modo seguente.

ELENCO PRATICHE DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO DA MAGGIO 1997 IN POI:

<u>PREFETTURA DI ROMA</u>	n. 10 pratiche
<u>UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO FINANZE</u>	n. 17 pratiche
<u>UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO TRASPORTI</u>	n. 1 pratica
<u>UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DEL TESORO</u>	n. 4 pratiche

UFFICI PERIFERICI DEL
MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

n. 13 pratiche

UFFICI PERIFERICI DEL
MINISTERO DEL LAVORO

n. 1 pratica

UFFICI PERIFERICI DEL
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

n. 1 pratica

Gli accertamenti in corso relativi a tali pratiche possono rivelare carenze imputabili a ritardi od omissioni degli Uffici sopra indicati oppure come nel caso di alcune conservatorie dei registri immobiliari, da insufficienze di personale, essendo addirittura scoperti gli organici attuali, nonché di strutture che consentano l'adozione del sistema informatico.

Per tali carenze il sottoscritto si riserva di informare i Signori Ministri competenti affinché provvedano ad eliminare le carenze.

Ritengo che sarà efficace l'intervento presso i Ministri medesimi e presso il Governo in generale da parte dei Signori Presidenti di Senato e Camera.

Con riserva di riferire in ordine ai risultati che mano a mano questo Ufficio potrà ottenere, ossequia e ringrazia per l'aiuto ed i suggerimenti che Ella vorrà dare.

IL DIFENSORE CIVICO

(Rosario DI Mauro)

